



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci, 14 - 03100 FROSINONE  
Tel 0775 824173 - Fax 0775 824181  
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
E-mail: dplnd.frosinone@lnd.it

### Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

**PRONTO A.I.A. - 06/41217705**

#### INDICE

Delibere CSAT	Pag. 2	Elenco cartellini disponibili	Pag. 3
Variazioni prog. gare	Pag. 3	Risultati gare	Pag. 4
Giudice Sportivo	Pag. 5	Allegati	Pag. 7

### **AVVISO ALLE SOCIETÀ**

#### **CORSO PER COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA**

Si comunica che il Settore Tecnico della F.I.G.C. con C.U. n°215 del 2/04/2019 ha pubblicato il Bando di ammissione al Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva, che avrà luogo a **Roma con inizio previsto per Maggio 2019.**

Le domande di ammissione, debitamente corredate con la documentazione richiesta, dovranno **pervenire al Comitato Regionale Lazio, Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma, con raccomandata A/R, email (f.materazzetti@lnd.it) ovvero depositata a mano con documentazione in originale.**

Il bando è allegato al presente Comunicato Ufficiale.

## **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

*(Stralcio del C.U. n. 366 del Comitato Regionale Lazio del 29.03.2019)*

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,  
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

### **RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. AMATORI VALLEMAIO AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GALASSO DIEGO PER 2 GARE E STATI EDOARDO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.38 DEL 7/03/2019**

**(Gara: CENTRO FORMAZIONE LAZIO - AMATORI VALLEMAIO del 2/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019**

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale disponeva la ripetizione della gara in epigrafe. Riteneva il Giudice di prime cure che il direttore di gara, a seguito di una rissa scoppiata sul terreno di gioco e poi propagatasi sulle tribune, dopo che gli animi si erano placati aveva decretato immotivatamente la sospensione della gara benché mancasse solo un minuto del tempo di recupero, senza mettere in atto alcun tentativo per portarla a termine.

Il Giudice aveva inoltre comminato alla società Amatori Vallemaio l'ammenda di € 50,00 e la squalifica dei calciatori Stati Edoardo, per una gara, e Galasso Diego, per due gare, oltre a comminare sanzioni a carico della società Centro Formazione Lazio e di tesserati della stessa società che qui non interessano non essendo oggetto del gravame.

Avverso tale decisione reclama la società Amatori Vallemaio sottolineando nel suo ricorso che al termine del tempo di recupero, fissato in quattro minuti, mancava un solo minuto e che il risultato della gara la vedeva prevalere per 2 a 1.

Aggiunge la reclamante che la gara non ha avuto regolare svolgimento per esclusiva responsabilità della società di casa Centro Formazione Lazio i cui tesserati nei concitati minuti del finale di gara si erano lasciati andare ad una serie di gravi minacce nei confronti del direttore di gara che aveva soprasseduto alla loro espulsione in quanto le condizioni obiettive non consentivano di adottare i provvedimenti in condizioni di sicurezza.

In effetti vi era stata dapprima una rissa tra i calciatori delle due squadre, durante la quale sia l'allenatore che il dirigente della squadra di casa avevano minacciato il direttore di gara, così come tre calciatori della stessa squadra, rissa che si era poi trasferita sulle tribune dove gli spettatori di casa aggredivano quelli della reclamante causando l'intervento dei calciatori locali che si portavano sulle tribune per sedare la rissa, in alcuni casi, o per fomentarla, in altri. Conclude quindi per l'annullamento della decisione impugnata e la comminatoria a carico della società Centro Formazione Lazio della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 .

Va preliminarmente rilevato come il reclamo avverso l'ammenda di € 50,00 e le squalifiche dei calciatori Stati e Galasso sia inammissibile in quanto le sanzioni impugate sono inferiori al minimo reclamabile, secondo quanto disposto dall'articolo 45 comma 3 del CGS.

Il reclamo avverso la decisione di disporre la ripetizione della gara è invece fondato.

In effetti dalla lettura del referto di gara si può rilevare come durante gli occorsi ed, in particolare, durante la rissa che aveva coinvolto calciatori di entrambe le squadre, l'allenatore della società ospitante rivolto ai suoi calciatori e verso l'arbitro lo apostrofava con frasi irrispettose e poi auspicava una violenta aggressione a suo carico, al 42' del secondo tempo, dopo l'espulsione per frase

gravemente irrispettosa, il calciatore D'Agostino Luca, inveiva con gravi minacce e con fare intimidatorio contro il direttore di gara costringendolo ad indietreggiare per quasi metà campo, veniva trattenuto a stento dai compagni di squadra e durante la rissa accesasi poco dopo tornava sul terreno di gioco ed iniziava nuovamente a minacciare l'arbitro con fare intimidatorio sino a quando non veniva definitivamente allontanato; durante la rissa poi l'arbitro veniva pesantemente intimidito e minacciato dai calciatori n. 16 Del Duca Ennio e n. 14 Della Posta Gian Maria e soprassedeva dal mostrargli il cartellino rosso e di notificare l'espulsione al dirigente accompagnatore od al capitano per preservare la propria incolumità.

La decisione del direttore di gara di soprassedere dal notificare le espulsioni che avrebbe dovuto comminare appare assolutamente motivata dal clima di gravissima tensione, sfociata in plurimi episodi di violenza in campo e sugli spalti, che si era creato e tale fatto ha inevitabilmente inficiato il regolare svolgimento della gara.

La responsabilità va ascritta alla società Centro Formazione Lazio a cui appartenevano i tesserati in questione e la conseguenza non può che essere quella di comminare alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione all'ammenda di euro 50,00 ed alle squalifica a carico dei calciatori GALASSO Diego e STATI Edoardo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, il ricorso, in relazione alla decisione della ripetizione della gara, annullando la stessa e, per l'effetto, comminando la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società A.S.D. CENTRO FORMAZIONE LAZIO per 0 - 3.

La tassa ricorso va restituita.

## **AVVISO ALLE SOCIETÀ**

Si comunica alle sottoindicate Società che presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di Frosinone sono disponibili i cartellini plastificati dei rispettivi tesserati.

### **CARTELLINI**

ACCADEMIA FROSINONE S.C.	FC FIUGGI
ARCE 1932	HERMES GIULIANO DI ROMA
ATINA CALCIO 1926	INSIEME AM FERENTINO
ATLETICO LOFRA FIUGGI	MOROLO CALCIO
CENTRO FORMAZIONE LAZIO	NUOVA REAL PIEDIMONTE S.G.
CIOCIARIA FOOTBALL CLUB	PIEDIMONTE ACCADEMIA
CITTÀ DI PALIANO	RIO CECCANO
FC COLLI LA LUCCA	SPORT IS LIFE SAN DONATO

## **VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE**

<b>JUNIORES UNDER 19 FROSINONE</b>					
Gara	Gir.	Gio.	Campo	Località	Data e ora
Città di Ceprano - Sterparo	A	9 R	Comunale	Ceprano	<b>07/04/19</b> 16:00

**RISULTATI GARE****TERZA CATEGORIA FROSINONE****GIRONE A**

DATA	GIORNATA			
30/03/19	8/R	ATLETICO CHIAIAMARI	GAVIGNANO CALCIO	0 - 1
		CAMPOLI APPENNINO	RIPI 1966	1 - 1
		CIOCIARIA FOOTBALL CLUB	REAL VICO NEL LAZIO	8 - 0
31/03/19	8/R	FROSINONE 2000	S.S.POSTA FIBRENO	1 - 1
		L STARIA TICCHIENA	BOVILLENSE	0 - 1
		SPORTING ROCCADARCE	HERMES GIULIANO DI ROMA	0 - 3
		TUFANO CALCIO	M.S.G.C. 2018	7 - 0

**GIRONE B**

DATA	GIORNATA			
30/03/19	8/R	F.C. CASALATTICO	FOOTBALL CLUB TIGER 2018	8 - 0
		MARAFRICA	VINDEX GAETA	6 - 0
		NUOVA SANT ANGELO	ATINA CALCIO 1926	4 - 0
		PENITRO	AMATORI VALLEMAIO	1 - 3
		SPORTING CLUB OLIVELLA 65	SOLIDALE FORMIA 2018	4 - 3
31/03/19	8/R	FOLGORE MAIANO	BELMONTE CASTELLO	1 - 2
		I BRIGANTI	FONDI CALCIO	0 - 3

**JUNIORES UNDER 19 FROSINONE****GIRONE A**

DATA	GIORNATA			
30/03/19	8/R	ATLETICO ARPINO	ANITRELLA	1 - 4
		ATLETICO VEROLI A.S.D.	CECCANO CALCIO 1920	2 - 0
		CASALVIERI	UNITED COMINIUM	3 - 2
		SPORTING BROCCOSTELLA	CITTA DI CEPRANO CALCIO	4 - 5
		STERPARO	SAN GIOVANNI INCARICO	1 - 5
		TORRICE CALCIO	PIEDIMONTE ACCADEMIA	2 - 0

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Igino DE CESARIS, assistito dal Delegato AIA Sig. Francesco SMANIA, nella seduta del 3/4/2019 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

## CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE

### GARE DEL 30/ 3/2019

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2019

CAKONI ERZEN (SOLIDALE FORMIA 2018)

Poiché, a gioco fermo, correva verso il Direttore di gara urlandogli espressione offensiva e tentando di colpirlo con il ginocchio all'altezza della gamba, senza riuscirci per il pronto sottrarsi del Direttore di gara.

Mentre lasciava il terreno di gioco accompagnato dai compagni di squadra, continuava a rivolgere offese al Direttore di gara ritardando la ripresa del gioco per circa due minuti.

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MASTROIANNI MARCO (CAMPOLI APPENNINO)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

NDONG LAMINE (REAL VICO NEL LAZIO)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REGOLARE FRANCESCO (NUOVA SANT ANGELO)

DE VELLIS LUCA (RIPI 1966)

ALBANO ALESSANDRO (SOLIDALE FORMIA 2018)

JUWARA MODOU LAMIN (SOLIDALE FORMIA 2018)

MANNA VINCENZO (VINDEXT GAETA)

### GARE DEL 31/ 3/2019

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

##### AMMENDA EURO 50,00

TUFANO CALCIO

Per mancanza di acqua calda negli spogliatoi.

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 4/2019

MANNI ALVARO (M.S.G.C. 2018)

Allontanato per aver vibratamente protestato avverso le decisioni del Direttore di gara.

**A CARICO DI MASSAGGIATORI**

**SQUALIFICA FINO AL 31/12/2019**

PERNASELCI OLINDO (M.S.G.C. 2018)

Allontanato, poiché protestando avverso una decisione del Direttore di gara, si avvicinava minacciosamente a quest'ultimo e per due volte lo spingeva con forza prima di essere fermato e accompagnato fuori da terreno di gioco da alcuni compagni di squadra.

Ritenuto che il descritto comportamento, seppur riprovevole, esula dall'ambito di applicazione delle sanzioni di cui al C.U. n.104/A del 2014 non integrando "condotta violenta" come definita dalla concorde giurisprudenza federale (Corte Giust. Fed. In C.U. n.161/CGF del 10.01.2014, Corte Giust. Fed. In C.U. n.153/CGF del 18.01.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez. in C.U. 056/CSA del 22.12.2016 e C. Sportiva Appello Sez. Unite in C.U. 114/CSA del 16.03.2017), dispone che la sanzione sopra inflitta non sia considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis CGS nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. m.256/A del 27.01.2016).

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FRAGNOLI GUIDO (FOLGORE MAIANO)	MOVILA MIHAI DRAGOS (HERMES GIULIANO DI ROMA)
REALI ANGELO (M.S.G.C. 2018)	CARLINO FEDERICO (S.S.POSTA FIBRENO)
MOLLICONE BERNARDO (SPORTING ROCCADARCE)	VELLETRI MIRKO (SPORTING ROCCADARCE)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CECCANI STEFANO (L STARIA TICCHIENA)

Al termine della partita, ponendo le mani sul petto di calciatore avversario, lo spingeva violentemente.

MARCOCCIA LORENZO (L STARIA TICCHIENA)

Al termine della partita spintonava un calciatore della squadra avversaria.

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

VITALE MARCO (FROSINONE 2000)	IORIO FABIO (HERMES GIULIANO DI ROMA)
DI FOLCO DAVIDE (SPORTING ROCCADARCE)	MAINI MARCO (SPORTING ROCCADARCE)
VENDITTI FABRIZIO (SPORTING ROCCADARCE)	

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CIANI STEFANO (FOLGORE MAIANO)	RUGGIERI FABIO (I BRIGANTI)
SANTUCCI MANUEL (L STARIA TICCHIENA)	CORSETTI ENRICO (SPORTING ROCCADARCE)

## CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

### GARE DEL 30/ 3/2019

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'**

**AMMENDA EURO 50,00**

STERPARO

Per la condotta di propri sostenitori e tesserati non identificati, i quali al termine della partita, nell'area degli spogliatoi, rivolgevano al Direttore di gara offese e minacce.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA FINO AL 30/11/2019**

GIUSERI ANTONIO (STERPARO)

Poiché, a gioco fermo, si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva frasi di minaccia.

Ricevuta notifica del provvedimento, mentre lasciava il terreno di gioco, urlava offese e minacce all'indirizzo del Direttore di gara.

Al termine del primo tempo, mentre il Direttore di gara stava rientrando nello spogliatoio, servendosi di una borraccia gli lanciava contro dell'acqua e gli urlava frasi di minaccia ed espressioni di tenore particolarmente volgare ed offensivo.

Ritenuto che il descritto comportamento, seppur riprovevole, esula dall'ambito di applicazione delle sanzioni di cui al C.U. n.104/A del 2014 non integrando "condotta violenta" come definita dalla concorde giurisprudenza federale (Corte Giust. Fed. In C.U. n.161/CGF del 10.01.2014, Corte Giust. Fed. In C.U. n.153/CGF del 18.01.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez. in C.U. 056/CSA del 22.12.2016 e C. Sportiva Appello Sez. Unite in C.U. 114/CSA del 16.03.2017), dispone che la sanzione sopra inflitta non sia considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis CGS nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. m.256/A del 27.01.2016).

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

TUBELLI MATTEO (CASALVIERI)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

ROSSI DIEGO (CECCANO CALCIO 1920)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CELA GIANLUCA (ANITRELLA)  
FEDERICI DANIELE (SAN GIOVANNI INCARICO)

MASTRANTONI PIETROPAOLO (ATLETICO VEROLI A.S.D.)  
MAESTRI ANDREA (SPORTING BROCCOSTELLA)

**ALLEGATI**

- Comunicato Ufficiale FIGC n. 215 del 2 / 4 / 2019.

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso.**

**Publicato in Frosinone il 4 Aprile 2019**

**IL SEGRETARIO**  
Maurizio MELILLO

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
Pietrino TAGLIAFERRI